CHE AUTORIZZA LA FORMAZIONE DI SOCIETA' ED ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO

Art. 13

Per le operazioni di credito garantite da firme o da pegni alle Societa' ed Istituti di credito agrario, saranno applicate le disposizioni del Codice di procedura civile in materia commerciale.

Versione in vigore dal 22 luglio 1869, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la formazione di Societa' ed Istituti di credito agrario
Estremi	Legge 21 giugno 1869, n. 5160
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1869

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-formazione-di-societa-ed-istituti-di-credito-agrario/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it